ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. CECCHI” ISTITUTO TECNICO AGRARIO

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE PESARO

Prot.

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMODATO D’USO LIBRI DI TESTO**

Comodato D’uso Libri Di Testo

T R A

l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Cecchi” di Pesaro - cod. fisc. 92024280411 - in persona del Dirigente Scolastico Dott. Riccardo Rossini quale rappresentante legale

E

l \_ signor

cod. fisc.n.

genitore dell’alunn\_ , frequentante la classe

che verrà in seguito indicato come “comodatario” si conviene quanto segue:

ART. 1 - L’istituto, in esecuzione della delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 30.06.2011, concede in comodato d’uso all’alunn\_

i libri di testo di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente contratto;

ART. 2 - La durata del presente comodato è convenuta per l’anno scolastico 2023/24 con obbligo di restituzione dei testi e di tutti gli eventuali allegati anche non cartacei (CD, DVD, ecc.), per gli alunni promossi, entro **il 15 giugno 2025.** Nel caso di libri di utilizzazione pluriennale, lo studente è tenuto alla restituzione alla fine del periodo di utilizzazione sempre entro il 15 giugno; in caso di ritiro o trasferimento ad altro istituto la concessione del nulla osta è subordinata alla restituzione dei libri avuti in prestito; in caso di promozione con debito formativo lo studente è autorizzato a tenere i testi relativi fino al termine delle verifiche finali.

ART. 3 - Il comodatario si impegna a **custodire i testi con diligenza**, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. **Non** sono ammesse **sottolineature** ed **annotazioni indelebili a penna ed evidenziatore**, **abrasioni**, cancellature o altri interventi atti a danneggiare l’integrità del libro. Le annotazioni a matita saranno accuratamente cancellate prima della restituzione.

Qualora all’atto della restituzione, ad insindacabile giudizio della scuola, i libri risulteranno danneggiati, in base all’art. 4 del Regolamento, verranno applicati i seguenti criteri di risarcimento: l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 e successivi del C.C. addebiterà allo studente e per lui alla sua famiglia una **penale** pari al 100% del prezzo di copertina del testo danneggiato, se lo stesso non era stato dato in uso in precedenza (testo nuovo), una penale pari al 50% per gli anni successivi.

ART 4 – Per quanto non previsto nel presente contratto, i sottoscritti fanno riferimento all’apposito Regolamento e alle vigenti disposizioni in materia.

Pesaro, 4 giugno 2024

IL GENITORE

(Sig.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Riccardo Rossini)